

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI I.C.I. A FAVORE
DELLO SVILUPPO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DEL TERRITORIO
(Approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 24.02.2005)

Art. 1 – Finalità

1. Nell' ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, fondata sull' articolo 52 del Decreto Legislativo 15.11.1997, n. 446, l' Amministrazione Comunale di Rovigo intende promuovere il rilancio dello sviluppo economico ed occupazionale sul territorio mediante l' utilizzo della fiscalità locale.

Art. 2 - Agevolazioni I.C.I. per le nuove imprese

1. Sono ammesse a beneficiare di una esenzione dall' imposta comunale sugli immobili – I.C.I. per un triennio dalla data di effettiva utilizzazione del bene per l' esercizio dell' impresa le unità immobiliari di nuova costruzione e le unità immobiliari oggetto di ristrutturazioni e ampliamento, che prevedano un incremento minimo di superficie dell' esistente utile nella misura prevista dal PRG, classificate o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

D1 – Opifici;

D7 – Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

C3 – Laboratori per arti e mestieri.

2. Le unità immobiliari devono essere utilizzate direttamente dal possessore per l' esercizio della propria impresa e non devono essere date in godimento a terzi (ad esempio tramite locazione o comodato).

3. Gli investimenti devono avere il requisito della novità, restando esclusi di conseguenza quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati.

4. Il beneficio si applica a partire dal 1° gennaio 2005, ai fabbricati i cui lavori di costruzione siano ultimati dopo la data di esecutività del presente regolamento e a partire dall' effettiva utilizzazione dell' unità immobiliare per l' esercizio dell' attività di impresa, come attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A..

5. L' attività di impresa deve permanere per almeno tre anni a partire dalla effettiva apertura e deve comportare l' assunzione di nuovo personale.

6. Se l' attività viene interrotta prima del triennio, l' impresa decade dal beneficio dalla data di cessazione dell' attività.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per il diritto all' esenzione I.C.I. dovrà essere presentata alla data di inizio dell' effettivo utilizzo dell' unità immobiliare per l' esercizio dell' attività d' impresa, contestualmente al possesso degli altri requisiti richiesti.

2. La domanda dovrà essere redatta sull' apposito modulo allegato al presente regolamento, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal Titolare e presentata all' Ufficio Tributi di Via all' Ara n. 5 o inviata a mezzo posta raccomandata allo stesso Ufficio del Comune di Rovigo.

Art. 4 - Verifica dei requisiti per l' accesso alle agevolazioni

1. Le imprese richiedenti le agevolazioni dovranno dimostrare, nel rispetto della vigente normativa, l' incremento occupazionale derivante dalla nuova assunzione di personale per le nuove imprese o, per le attività esistenti oggetto di ampliamento, l' incremento occupazionale nella misura del 20% del personale esistente per le imprese fino a 15 dipendenti e nella misura del 10% per le imprese superiori a 15 dipendenti.

2. L' ufficio tributi, a seguito della documentazione presentata, comunicherà l' accoglimento o meno della domanda, riservandosi ogni eventuale verifica sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2005.